Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 4 febbraio 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c. postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli **avvisi** consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

1971

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1970, n. **1253.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 61. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

Micropaleontologia con esercizi;
Algologia;
Pedologia;
Biologia molecolare.

Art. 62. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

Micropaleontologia con esercizi;
Algologia;
Pedologia;
Biologia molecolare.

Art. 69. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in « Farmacia » è aggiunto il seguente: « Istituzioni di patologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 131. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1970, n. **1254.**

***Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di* Camerino.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 21, relativo agli istituti della facoltà di giurisprudenza è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente terzo comma:

« Presso la facoltà inoltre è costituito l'istituto di medicina legale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 132. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1970, n. **1255.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 76, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in farmacia è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente nuovo ultimo comma:

« I corsi biennali comportano un esame alla fine di ogni anno ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 133. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1970, n. **1256**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 57, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in fisica è modificato nel senso che gli ultimi due commi sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

L'esame di laurea consiste:

a) nella compilazione e discussione di un elaborato scritto su di un tema liberamente scelto dal candidato, ma rispondente, in modo essenziale, ai fini della laurea;

b) nella esposizione e discussione di una memoria della letteratura scientifica a scelta del candidato, ma su di un argomento differente da quello del tema di cui al punto *a*) precedente.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 130. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1970, n. **1257**.

Nuova disciplina e modifica della denominazione dell'« Istituto Vittorio Veneto per orfani di guerra », con sede in Firenze.

N. 1257. Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno, l'« Istituto Vittorio Veneto per orfani di guerra », con sede in Firenze, viene sottoposto alla disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e cessa il suo collegamento con l'Opera nazionale orfani di guerra. L'istituto anzidetto, inoltre, assume la denominazione di « Istituto Vittorio Veneto », del quale viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 101. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1970, n. **1258**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Adele, in Buccinasco.

N. 1258. Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Adele, in Buccinasco (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 99. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1970, n. **1259**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Marco evangelista in Venezia, dall'arcipretura, 2ª dignità, del capitolo patriarcale, del suo trasferimento nella chiesa di S. Moisé profeta in Venezia, di cui assume il titolo e della soppressione della vicaria curata di S. Moisé.

N. 1259. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 15 dicembre 1968, integrato con dichiarazione 6 maggio 1970, con cui: la parrocchia di S. Marco evangelista, in Venezia, viene separata dall'arcipretura, 2ª dignità, del capitolo patriarcale; la sua sede viene trasferita nella chiesa di S. Moisé profeta, in Venezia, di cui assume il titolo; la vicaria curata di S. Moisé, nella detta chiesa, viene soppressa e la sua circoscrizione territoriale è assegnata a quella della parrocchia già sotto il titolo di S. Marco evangelista, ed ora di S. Moisé profeta.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 107. — Caruso

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1970, n. **1260**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Bernardino, nel comune di Arcugnano.

N. 1260. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 5 marzo 1961, integrato con postilla 1° febbraio 1968 e con dichiarazione 2 settembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Bernardino, in frazione Perarolo del comune di Arcugnano (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 105. — Caruso

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1970, n. **1261**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS. del Carmelo, in Fano.

N. 1261. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fano in data 1° dicembre 1967, integrato con dichiarazione 1° marzo 1968, decreto 10 giugno 1968, dichiarazione 18 dicembre 1968 con postilla 27 gennaio 1970 e dichiarazione 3 ottobre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS. del Carmelo, in Fano (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 114. — Caruso

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1970, n. **1262**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS. Immacolata, in Giardini.

N. 1262. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Messina in data 8 ottobre 1967, integrato con dichiarazione 4 ottobre 1968 e con decreto 24 marzo 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS. Immacolata, in Giardini (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 115. — Caruso

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1970, n. **1263**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dello stralcio dei beni della borsa di studio Luigi Told dal seminario arcivescovile di Trento a favore del seminario maggiore vescovile di Bolzano-Bressanone.

N. 1263. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto interdiocesano 5 dicembre 1967, con cui i titolari delle diocesi di Trento e di Bolzano-Bressanone dispongono di concerto lo stralcio dei beni costituenti la borsa di studio Luigi Told dal seminario arcivescovile di Trento a favore del seminario maggiore vescovile di Bolzano-Bressanone.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 112. — Caruso

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1970, n. **1264**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS. del buon consiglio, nel comune di Cerignola.

N. 1264. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cerignola in data 6 aprile 1969, integrato con dichiarazioni 10 aprile 1969 e 8 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS. del buon consiglio, in rione Cittadella del comune di Cerignola (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 113. — Caruso

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1970, n. **1265**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni Vianney, in Lecce.

N. 1265. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Lecce in data

8 dicembre 1967, integrato con dichiarazioni 9 dicembre successivo, 22 novembre 1969 e 16 settembre 1970 e postilla 22 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia S. Giovanni Vianney, in Lecce.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 116. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1971, n. 6.

Modifica ai regolamenti approvati con i decreti del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1524 e 6 maggio 1966, n. 438, sulla soppressione dei posti con carattere di temporaneità istituiti con la legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana;
Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I posti di ruolo con carattere di temporaneità previsti dalle note *a*) e *b*) della tabella *A* e dalla nota *a*) della tabella *C*, annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, ed esistenti alla data del 1° gennaio 1970 saranno soppressi a decorrere dal 1° dicembre 1971 e sino al 27 dello stesso mese.

Qualora alla data del 28 dicembre 1971, il numero delle vacanze sia inferiore al numero dei posti da sopprimere, gli impiegati eccedenti il numero delle vacanze rimarranno in soprannumero.

I posti in soprannumero, compresi quelli esistenti al 1° gennaio 1970, saranno riassorbiti con le successive disponibilità da qualsiasi motivo determinate.

Nulla è innovato a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1524, per la soppressione dei posti di ruolo con carattere di temporaneità, di cui alle note *a*), *b*) e *c*) della tabella *G* e alla nota *a*) della tabella *M* annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1971

SARAGAT

COLOMBO — MISASI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 150. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 agosto 1970.

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente Maremma - ente di sviluppo in Toscana e Lazio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1967, registro n. 23 Agricoltura e foreste, foglio n. 219, con il quale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257 è stato costituito il consiglio di amministrazione dello Ente Maremma - ente di sviluppo in Toscana e Lazio per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo;

Vista la designazione della terna di persone comunicata — a termini dell'art. 4, lettera *a*) del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, numero 257 — dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la scelta di un rappresentante dei coltivatori diretti da chiamare a far parte del detto consiglio di amministrazione in sostituzione del rag. Eugenio Morosini deceduto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il rag. Moreno Bambi è nominato componente del consiglio di amministrazione dell'Ente Maremma - ente di sviluppo in Toscana e Lazio, in rappresentanza della categoria dei coltivatori diretti e in sostituzione del rag. Eugenio Morosini deceduto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1970

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1970
Registro n. 15 Agricoltura e foreste, foglio n. 101

(415)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 1970.

Nomina di un membro supplente della commissione centrale della carta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1484, che disciplina la distribuzione della carta, il prezzo di vendita dei giornali quotidiani e il numero delle pagine dei quotidiani e dei periodici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 1948, relativo alla costituzione, ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto, della commissio-

ne centrale per la disciplina della distribuzione della carta, del prezzo di vendita dei giornali quotidiani e della determinazione del numero delle pagine per quotidiani e periodici;

Visti i propri decreti 23 giugno 1949, 5 maggio 1951, 17 ottobre 1952, 22 settembre 1954, 25 settembre 1956, 4 giugno 1958, 4 aprile 1963, 18 luglio 1967, 15 novembre 1967, 5 aprile 1968 e 9 maggio 1969, con i quali sono state apportate varianti alla composizione della commissione stessa;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente avv. Renzo Bolaffi, deceduto;

Vista la comunicazione 15 maggio 1970 con la quale l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ha designato il dott. Arturo Morelli a membro supplente in seno alla commissione centrale carta in sostituzione dell'avv. Renzo Bolaffi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Dalla data del presente decreto il dott. Arturo Morelli è chiamato a far parte della commissione centrale della carta incaricata della disciplina della distribuzione della carta, prezzo di vendita dei giornali quotidiani e della determinazione del numero delle pagine per quotidiani e periodici, in qualità di membro supplente in rappresentanza dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ed in sostituzione dell'avv. Renzo Bolaffi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1970

p. *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANTONIOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1970
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 235

(438)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 1970.

Nomina di un membro del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il titolo VII della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativo alla istituzione del comitato consultivo permanente per il diritto di autore;

Visto il proprio decreto 20 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1968, relativo alla composizione del comitato predetto per il quadriennio 1968-1971;

Visto il telegramma 4RL/09084 RS/Jd3 del 22 settembre 1970, con il quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha designato come rappresentante della categoria degli autori drammatici nel comitato stesso l'avv. Ermanno Carsana, in sostituzione del dott. Alessandro De Stefani, deceduto;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° ottobre 1970 l'avv. Ermanno Carsana è nominato membro del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, quale rappresentante della categoria degli autori drammatici, in sostituzione del dott. Alessandro De Stefani, deceduto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1970

p. *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANTONIOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1970
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 236

(439)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1970.

Determinazione della misura delle soprattasse per il servizio di accettazione dei telegrammi, comunicazioni telex e fototelegrammi con pagamento differito.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;

Visto l'art. 13 del regolamento telegrafico internazionale con protocollo finale, adottato a Ginevra il 29 novembre 1958 dalla conferenza amministrativa telegrafica e telefonica dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, n. 1525;

Visto l'Avis F 41 del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (C.C.I.T.T.) approvato nella assemblea plenaria tenutasi a Mar del Plata (Argentina) dal 23 settembre al 25 ottobre 1968, contenente disposizioni relative al servizio internazionale dei conti telegrafici con pagamento differito (servizio T.A.);

Sentito il parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Con effetto dal 1° marzo 1970, nei servizi telegrafico, telex e fototelegrafico con pagamento differito (servizio T.A.), vengono applicate le seguenti soprattasse e la tassa speciale qui appresso specificate:

1) Soprattassa di fr. oro 1,50: per ciascun telegramma, fototelegramma e comunicazione telex in partenza dall'Italia;

2) Soprattassa di fr. oro 1,00: per ciascun telegramma, fototelegramma e comunicazione telex in arrivo in Italia;

3) Tassa speciale di fr. oro 10,00: per l'emissione di ciascuna Carta di Credito secondo un modello internazionale compilato dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (U.I.T.).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1970

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1970
Registro n. 59 *Poste e telecomunicazioni, foglio n.* 333

(849)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1970.
Classificazione tra le statali di una strada, modifica del tracciato e dell'estesa della strada statale n. 336 e declassifica di un tratto della strada stessa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1962 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 13 aprile 1962, con il quale è stata classificata statale, con la denominazione di strada statale n. 336 « dell'aeroporto della Malpensa » la strada avente i seguenti capisaldi: « innesto strada statale n. 33 Gallarate-Somma Lombardo-ponte sul Ticino-innesto strada statale n. 32 presso Varallo Pombia », della lunghezza di km. 21,634;

Vista la nota 21 gennaio 1970, n. 65, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S. ha comunicato:

1) che in sede di consegna all'A.N.A.S. l'amministrazione provinciale di Varese ha proposto di variare l'itinerario della strada stessa nel tratto « località Ciglione-innesto strada statale n. 33 presso Gallarate » mediante la statizzazione della provinciale « località Ciglione-Cardano al Campo-innesto strada statale n. 33 »;

2) di prolungare quest'ultimo tratto fino all'innesto con lo svincolo della autostrada « Milano-laghi presso Busto Arsizio »;

3) di declassificare a provinciale il tratto della strada statale n. 336 compreso fra la località Ciglione e l'innesto con la strada statale n. 33 a Gallarate;

4) che l'itinerario della strada statale n. 336 « dell'aeroporto della Malpensa » dovrà essere così variato: « innesto strada statale n. 32 presso Varallo Pombia-Somma Lombardo-aeroporto della Malpensa-Cardano al Campo-svincolo autostrada Milano-laghi presso Busto Arsizio » ed avrà un'estesa di km. 26 + 888;

Sentiti, a norma degli articoli 3 e 12 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126, il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'amministrazione provinciale di Varese che si sono pronunciati favorevolmente rispettivamente in data 23 ottobre 1969, n. 1265, in data 21 luglio 1970, n. 518 ed in data 6 febbraio 1970, n. 1775/3493-G;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione, alla declassificazione ed alla modifica del tracciato di cui sopra;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126:

Art. 1.

La strada provinciale: « località Ciglione-Cardano al Campo-svincolo autostrada Milano-laghi presso Busto Arsizio » è classificata statale, come parte della strada statale n. 336 « dell'aeroporto della Malpensa ».

Art. 2.

Il tracciato e l'estesa della strada statale n. 336 « dell'aeroporto della Malpensa » vengono, quindi, modificati come segue: « innesto strada statale n. 32 presso Varallo Pombia-Somma Lombardo-aeroporto della Malpensa-Cardano al Campo-svincolo autostrada Milano-laghi presso Busto Arsizio », di km. 26 + 888.

Art. 3.

Il tratto della strada statale n. 336 compreso tra la località Ciglione e l'innesto con la strada statale n. 33 presso Gallarate cessa di appartenere al novero delle strade statali e viene classificato provinciale ed attribuito alla provincia di Varese.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 16 novembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1970
Registro n. 24 *Lavori pubblici, foglio n.* 234

(632)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1970.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Benevento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 345 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 212 in località Cappella del Carmine presso Colle Sannita-Circello-innesto strada statale n. 88 a Campolattaro », della estesa di km. 20 + 500;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 212 in località Cappella del Carmine presso Colle Sannita-Cir-

cello-innesto strada statale n. 88 a Campolattaro », dell'estesa di km. 20 + 500, è classificata statale con la seguente denominazione:

Strada statale n. 625 « della Valle del Tammaro ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 16 novembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1970
Registro n. 24 *Lavori pubblici, foglio n.* 238

(633)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1970.

Classificazione tra le statali di due strade in provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota in data 17 febbraio 1970, n. 422, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S. a seguito della realizzazione, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, della strada a scorrimento veloce di circonvallazione dell'abitato di Reggio Calabria, ha chiesto:

1) di statizzare la suddetta strada come « raccordo autostradale di Reggio Calabria », dell'estesa di km. 5+512 ed avente il seguente itinerario: « svincolo dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, presso Villa Laganà-innesto alla statizzanda strada statale numero 106-*ter* presso Arangèa inferiore »;

2) di statizzare come strada statale n. 106-*ter* « Jonica » l'arteria dell'estesa di km. 1+879 avente il seguente itinerario: « innesto al raccordo autostradale di Reggio Calabria presso Arangèa inferiore-innesto strada statale n. 106 presso località Saracinello »;

3) di declassificare, ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, l'attuale tratto della strada statale n. 106 « Jonica » compreso tra le progressive chilometriche 5 + 150 e 16 + 500 sotteso dalla variante;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della citata legge n. 126, il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, che si sono espressi favorevolmente rispettivamente in data 18 dicembre 1969, n. 1417, in data 16 giugno 1970, n. 609 ed in data 3 aprile 1968, n. 948;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alle statizzazioni di cui sopra, mentre per la declassificazione non occorre formale provvedimento applicandosi lo art. 6 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126:

Art. 1.

La strada a scorrimento veloce di circonvallazione dell'abitato di Reggio Calabria viene classificata statale con la denominazione di: « raccordo autostradale di Reggio Calabria » con itinerario: « svincolo della autostrada Salerno-Reggio Calabria, presso Villa Laganà-innesto alla strada statale n. 106-*ter* presso Arangèa inferiore e dell'estesa di km. 5+512.

Art. 2.

L'arteria dell'estesa di km. 1+879 viene classificata statale con la denominazione di: « strada statale numero 106-*ter* » con itinerario: « innesto al raccordo autostradale presso Arangèa inferiore-innesto alla strada statale n. 106-Var presso la località Saracinello.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto nei riguardi delle strade in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 16 novembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1970
Registro n. 24 *Lavori pubblici, foglio n.* 232

(636)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1970.

Modifica della denominazione, del tracciato e dell'estesa di una strada statale in provincia di Verona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale n. 4000 del 30 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1965, registro n. 30, foglio n. 110, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 novembre 1965, con il quale è stata classificata statale, come strada statale n. 450 « di Valpolicella », la strada provinciale con il seguente itinerario: « innesto strada statale n. 12 presso S. Ambrogio di Valpolicella-Pescantina-innesto strada statale n. 11 presso Castelnuovo di Verona, e della estesa di km. 12+000;

Vista la nota del 17 febbraio 1970, n. 391, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S. ha comunicato:

1) che non esiste alcuna strada provinciale che, avendo i due capisaldi sopracitati, attraversa Pescantina;

2) che è stato, invece, accertato che il tracciato della ex provinciale in parola è individuabile con i capisaldi: « innesto strada statale n. 12 presso S. Ambrogio di Valpolicella-Pastrengo-innesto strada statale n. 11 presso Castelnuovo di Verona;

3) che occorre modificare in tal senso il citato decreto di statizzazione n. 4000 del 30 agosto 1965;

4) che l'amministrazione provinciale e l'ufficio tecnico erariale di Verona hanno fatto presente che la strada di che trattasi dovrebbe assumere la denominazione più propria di « Vecchia Napoleonica » anche perchè esiste già una provinciale denominata « di Valpolicella » avente tutto altro percorso;

5) che, pertanto, a parziale modifica del decreto 30 agosto 1965, la strada di che trattasi dovrebbe essere statizzata come: strada statale n. 450 « Vecchia Napoleonica » con i capisaldi: « innesto strada statale n. 12 presso S. Ambrogio di Valpolicella-Pastrengo-innesto strada statale n. 11 presso Castelnuovo di Verona », dell'estesa di km. 12+900;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della citata legge n. 126 il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'amministrazione provinciale di Verona, che si sono espressi favorevolmente rispettivamente in data 1° agosto 1969, n. 968, in data 16 giugno 1970, n. 608, ed in data 11 ottobre 1968, n. 8443;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla conseguente modifica del citato decreto di statizzazione numero 4000 del 30 agosto 1965;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, il decreto ministeriale n. 4000 del 30 agosto 1965 viene modificato nel senso che la denominazione, il tracciato e l'estesa della strada con esso statizzata vengono variati come segue:

Strada statale n. 450 « Vecchia Napoleonica »: innesto strada statale n. 12 presso S. Ambrogio di Valpolicella-Pastrengo-innesto strada statale n. 11 presso Castelnuovo di Verona - estesa di km. 12+900.

Il presente decreto registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 16 novembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1970
Registro n. 24 Lavori pubblici, foglio n. 235

(637)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1970.

Modifica dell'estesa e del tracciato della strada statale n. 568, in provincia di Bologna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale n. 4886 del 20 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1967, registro n. 24, foglio n. 399, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 312 del 15 dicembre 1967, con il quale è stata classificata statale la strada: « innesto strada statale n. 12 presso bivio Medolla-Crevalcore-San Giovanni in Persiceto-innesto strada statale n. 9 a Borgo Panigale presso Bologna », della lunghezza di km. 50 + 600, con la denominazione di strada statale n. 568 « di Crevalcore »;

Vista la nota 3 luglio 1970, n. 2445, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S. ha fatto presente che in sede di consegna di detta strada è stato rilevato che il percorso: innesto strada statale n. 12 presso bivio Medolla-S. Felice sul Panaro risulta comune all'itinerario della strada statale n. 468 « di Correggio », per cui il caposaldo iniziale della strada statale n. 568 non si diparte dall'innesto con la strada statale n. 12 (inizio della strada statale n. 468), bensì da San Felice sul Panaro (punto di diramazione della stessa strada statale n. 468);

Vista la nota 20 luglio 1970, n. 19455, con allegata compartimentale 5 giugno 1970, n. 11250, con la quale il compartimento della viabilità di Bologna ha comunicato l'esatta estesa della strada statale n. 568 « di Crevalcore » e che di conseguenza l'estesa totale della strada in parola è di km. 38 + 360 anzichè di km. 50 + 600;

Ritenuto che occorre, quindi, rettificare il decreto ministeriale n. 4886 del 20 ottobre 1967, indicando quale caposaldo iniziale della strada statale n. 568 « di Crevalcore » l'innesto alla strada statale n. 468 « di Correggio » a San Felice sul Panaro anzichè l'innesto alla strada statale n. 12 presso bivio Medolla e l'estesa totale della suddetta strada statale n. 568 in km. 38 + 360 anzichè in km. 50 + 600;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126:

Art. 1.

L'estesa totale della strada statale n. 568 « di Crevalcore » viene rettificata in km. 38 + 360.

Art. 2.

La strada stessa è da considerarsi statale secondo il seguente itinerario: « innesto strada statale n. 468 a San Felice sul Panaro-Crevalcore-San Giovanni in Persiceto-innesto strada statale n. 9 a Borgo Panigale presso Bologna ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 16 novembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1970
Registro n. 24, foglio n. 233

(631)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1970.

Cessazione del funzionamento dell'archivio notarile sussidiario di Patti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1, secondo comma, del regio-decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sul nuovo ordinamento degli archivi notarili;

Visto l'art. 5, primo comma, del regio-decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, sulle modificazioni alla circoscrizione notarile;

Visto il decreto presidenziale 1° luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1965, registro n. 195, foglio n. 117, con il quale l'archivio notarile distrettuale di Patti venne soppresso a decorrere dal 1° agosto 1965, continuando a funzionare con la denominazione di archivio notarile sussidiario per le sole operazioni attinenti agli atti che già vi si trovavano depositati;

Considerato che in data 27 luglio 1970 sono state completate le operazioni relative alla concentrazione nell'archivio notarile distrettuale di Messina degli atti già conservati nell'archivio notarile sussidiario di Patti;

Considerato che in data 6 novembre 1970 sono state ultimate le altre operazioni inerenti alla chiusura dei registri amministrativi e contabili dell'archivio notarile sussidiario di Patti;

Decreta:

L'archivio notarile sussidiario di Patti cessa di funzionare a decorrere dal 7 novembre 1970.

Roma, addì 4 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *gennaio* 1971
Registro n. 1, *foglio n.* 78

(568)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1971.
Nuova determinazione di alcuni requisiti prescritti per i concorsi di ammissione nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 21 agosto 1969, relativo alla determinazione del tipo di laurea prescritto per i concorsi di ammissione nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile;

Considerata la necessità di stabilire, ai sensi dei commi primo e secondo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567 di cui sopra, il tipo di laurea necessaria per partecipare ai concorsi di ammissione nel ruolo predetto;

Considerata, altresì, l'opportunità di avvalersi della disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Republica 10 gennaio 1957, n. 3, prima menzionato, al fine di consentire l'ammissione nel ruolo di cui trattasi soltanto a candidati in possesso di specifica preparazione ed esperienza nel settore della circolazione aerea e dell'assistenza al volo;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto ministeriale di cui alle premesse.

Art. 2.

Ai concorsi di ammissione nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile possono partecipare i cittadini italiani che, in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, siano muniti di un diploma di laurea seguito da un corso di specializzazione attinente al ruolo medesimo quale il corso per controllore della circolazione aerea o quello per dirigente delle telecomunicazioni indetto dal Ministero della difesa (Aeronautica) ovvero un corso similare in Italia o all'estero, purchè la frequenza e l'esito del corso siano certificati dal predetto Ministero o dall'autorità competente o dall'autorità consolare italiana all'estero.

I candidati devono avere inoltre esercitato lodevolmente le mansioni relative al corso di specializzazione per un periodo effettivo di almeno due anni.

Roma, addì 5 gennaio 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

(852)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1971.
Nomina di un componente il consiglio di amministrazione del consorzio del canale Milano-Cremona-Po.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 agosto 1941, n. 1044, con cui venne istituito il consorzio del canale Milano-Cremona-Po;

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1549, recante integrazioni e modifiche alla legge 24 agosto 1941, n. 1044, ed in particolare, l'art. 2 di tale legge con cui si stabilisce, tra l'altro, la composizione del consiglio di amministrazione del cennato consorzio, chiamandone a far parte anche un rappresentante del Ministero del tesoro scelto tra funzionari in attività di servizio da nominarsi con decreto del Ministro per il tesoro;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1966, con il quale il dott. Giuseppe Zara fu nominato, a termine del predetto art. 2 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, componente del consiglio di amministrazione del consorzio del canale Milano-Cremona-Po, in rappresentanza del Ministero del tesoro, per il quadriennio 29 novembre 1966-28 novembre 1970;

Considerato che occorra provvedere alla nomina del rappresentante del Tesoro in seno al cennato consiglio di amministrazione, per il prossimo quadriennio;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Zara, ispettore generale, è confermato componente del consiglio di amministrazione del consorzio del canale Milano-Cremona-Po, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il predetto dott. Zara durerà in carica per un quadriennio, a decorrere dal 29 novembre 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(618)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1971.

Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini centrali italiani, Magazzini generali di Bologna, a ricevere in deposito autoveicoli allo stato estero.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 20 marzo 1950, 7 gennaio 1952, 22 settembre 1958 e 20 giugno 1963, con i quali la Società per azioni Magazzini centrali italiani, Magazzini generali di Bologna, con sede in Bologna, venne autorizzata ad esercitare in Bologna, via Carracci n. 69/3, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 29 aprile 1970, con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata a ricevere in deposito autoveicoli di vario tipo, macchine e trattori agricoli allo stato estero, escluse le loro parti di ricambio, in un piazzale recintato della superficie di mq. 38.500 sito all'interno del comprensorio del magazzino generale;

Vista la deliberazione n. 344, del 6 luglio 1970, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna ha espresso parere favorevole all'accoglimento della citata istanza;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni Magazzini centrali italiani, Magazzini generali di Bologna, è autorizzata a ricevere in deposito autoveicoli di vario tipo, macchine e trattori agricoli allo stato estero, escluse le loro parti di ricambio, nel piazzale recintato della superficie di mq. 38.500 sito all'interno del magazzino generale, meglio descritto nella planimetria e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto ed in esse distinto con la lettera U.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate in detto piazzale si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare della cauzione che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è elevato da L. 1.000.000 (unmilione) a L. 5.000.000 (cinquemilioni), salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1971

p. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAMMÌ

p. Il Ministro per le finanze
ATTAGUILE

(851)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1971.

Determinazione dell'addizionale da applicare sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 19 gennaio 1963, n. 15, recante modifiche ed integrazioni alle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 194 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si deve provvedere per l'anno 1965 e per gli anni successivi alla determinazione della addizionale sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali della industria in misura non superiore al 20 per cento dei premi stessi per far fronte ai maggiori oneri conseguenti all'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del testo unico stesso;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1969, con il quale l'addizionale predetta è stata fissata per l'anno 1969 nella misura del 20 per cento;

Considerato, altresì, che per il disposto contenuto nel citato articolo 194 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'addizionale di cui sopra deve essere determinata in base all'effettivo fabbisogno per l'erogazione delle nuove prestazioni;

Tenuto presente che, allo stato, mentre sono disponibili i dati definitivi di bilancio relativi all'anno 1969 con l'esatta determinazione per detto anno dell'effettivo fabbisogno per l'erogazione delle nuove prestazioni, non sono ancora definitivi i dati del fabbisogno per l'esercizio 1970;

Ritenuto, quindi di dover determinare l'addizionale per il 1970 sulla base di un'aliquota del 10 per cento dei premi in via d'acconto per il fabbisogno del 1970 e di un'aliquota aggiuntiva, fino alla concorrenza della percentuale massima del 20 per cento, per far fronte al disavanzo registrato dalla gestione industria nel 1969;

Considerato che l'aliquota addizionale, come sopra determinata, supera largamente la misura massima prevista dalle soprarichiamate disposizioni;

Decreta:

Per l'anno 1970, l'addizionale sui premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'art. 194 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è determinata nella misura del 20 per cento.

Roma, addì 15 gennaio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(850)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferimento di ricompense « Al merito della sanità pubblica »

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;
Visto l'art. 2 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;
Udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense al merito della sanità pubblica;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

E' conferita la medaglia d'oro « Al merito della sanità pubblica » a:

Colarizi prof. Arrigo;
Costa dott. Luigi;
De Sanctis Monaldi prof. Tullio;
Donatelli prof. Renato « alla memoria »;
Lunedei prof. dott. Antonio;
Mirri prof. Adelmo;
Monacelli prof. Mario;
Rosati prof. Togo;
Tortora prof. Mario;
Vigliani prof. Enrico.

E' conferita la medaglia d'argento « Al merito della sanità pubblica » a:

Donna d'Oldenico dott. Giovanni;
Giudice dott. Antonio;
Mancini dott. Michele;
Marchetti dott. Bruno « alla memoria »;
Marchioni dott. Vito « alla memoria »;
Priori dott. Emilio;
Rocca dott. Ignazio;
Sebastiani prof. Mario;
Semeraro dott. Lorenzo;
Stranges dott. Raffaele « alla memoria ».

E' conferita la medaglia di bronzo « Al merito della sanità pubblica » a:

Bazzoni ostetrica Maria Martina;
Cicinnati dott. Vito;
Garlaschi dott. Luigi;
Gravagnuolo dott. Eugenio;
Mascherini dott. Carlo « alla memoria »;
Nonis dott. Michele;
Regine dott. Aniello;
Sandrelli dott. Giuseppe;
Serena dott. Antonio;
Ventura dott. Luigi.

E' conferita l'attestazione « Al merito della sanità pubblica » a:

Baita dott. Ermanno;
Giordano dott. Pasquale;
Maffei dott. Giuseppe;
Tagarelli dott. Sebastiano.

Il Ministro per la sanità proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI

(622)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « Opera orfani dei vivi » con sede in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1970, registro n. 29 Interno, foglio n. 168, l'associazione « Opera orfani dei vivi », con sede in Roma, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta in suo favore dalla signora Fusco Bice Pierina ved. Resta, con testamento pubblico 19 gennaio 1965, a rogito del notaio avv. Carlo Maggiore, n. rep. 554, il cui asse è costituito dai seguenti beni: 1) appartamento, sito in Roma, via Val Furva, n. 3, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano di Roma alla partita n. 150451, foglio n. 564, particella 186-sub. 30; 2) saldo conto corrente presso l'agenzia di Roma n. 21 del Credito italiano; 3) saldo conto corrente postale n. 1/32837; 4) somma contante di L. 2.374.477.

(580)

Autorizzazione al comune di Conca della Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1971, il comune di Conca della Campania (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.170.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(777)

Autorizzazione al comune di Castiglione a Casauria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1971, il comune di Castiglione a Casauria (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.257.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(778)

Autorizzazione al comune di Città Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1971, il comune di Città Sant'Angelo (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.448.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(779)

Autorizzazione al comune di Cassano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1971, il comune di Cassano Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.910.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(780)

Autorizzazione al comune di Condrò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1971, il comune di Condrò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.422.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(781)

Autorizzazione al comune di Cassaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1971, il comune di Cassaro (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 51.347.967, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(782)

Autorizzazione al comune di Capoterra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1971, il comune di Capoterra (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 649.407, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(783)

Autorizzazione al comune di Marcetelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1971, il comune di Marcetelli (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.052.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(800)

Autorizzazione al comune di Mompeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1971, il comune di Mompeo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.163.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(801)

Autorizzazione al comune di Morigerati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1971, il comune di Morigerati (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.868.439, per la copertura, del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(802)

Autorizzazione al comune di Monteverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1971, il comune di Monteverde (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.500.985 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(803)

Autorizzazione al comune di Montenero di Bisaccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1971, il comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.310.529, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(804)

Autorizzazione al comune di Sestu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1971, il comune di Sestu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.678.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(825)

Autorizzazione al comune di San Basilio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1971, il comune di San Basilio (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 586.547, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(826)

Autorizzazione al comune di Santa Eufemia a Maiella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1971, il comune di Santa Eufemia a Maiella (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.687.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(827)

Autorizzazione al comune di Sorbo Serpico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1971, il comune di Sorbo Serpico (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 4.342.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(828)

Autorizzazione al comune di Savignano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1971, il comune di Savignano Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.617.090 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(829)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo Trimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1971, il comune di Sant'Arcangelo Trimonte (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.935.365 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(830)

Autorizzazione al comune di San Nicola Baronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1971, il comune di San Nicola Baronia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.160 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(831)

Autorizzazione al comune di Tagliacozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1971 il comune di Tagliacozzo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.228.095 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(832)

Autorizzazione al comune di Teulada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1971, il comune di Teulada (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.028.540 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(833)

Autorizzazione al comune di Uta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1971, il comune di Uta (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 195.135 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(834)

Autorizzazione al comune di Sinnai ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1971, il comune di Sinnai (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.746.122 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(835)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 21

Corso dei cambi del 2 febbraio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,82	624,45	624,45	624,50	624,40	623,81	624,50	624,50	623,82	624,50
Dollaro canadese	618,75	619,20	619 —	619,05	617,30	618,73	619,10	619,05	618,75	619,50
Franco svizzero	145,19	145,34	145,34	145,365	145,25	145,20	145,37	145,365	145,19	145,38
Corona danese	83,35	83,35	83,42	83,45	83,30	83,35	83,43	83,45	83,35	83,40
Corona norvegese	87,31	87,31	87,40	87,39	87,50	87,31	87,38	87,39	87,31	87,38
Corona svedese	120,54	120,53	120,55	120,61	120,60	120,55	120,58	120,61	120,54	120,55
Fiorino olandese	173,36	173,58	173,54	173,635	173,40	173,38	173,62	173,635	173,36	173,62
Franco belga	12,57	12,582	12,585	12,584	12,56	12,57	12,585	12,584	12,57	12,585
Franco francese	113,07	113,14	113,16	113,16	113,05	113,08	113,155	113,16	113,07	112,17
Lira sterlina	1508,45	1510 —	1510,25	1510,25	1509 —	1508,45	1510,10	1510,25	1508,45	1500 —
Marco germanico	171,75	171,88	171,92	171,895	171,80	171,77	171,90	171,895	171,75	171,90
Scellino austriaco	24,10	24,10	24,13	24,1285	24,14	24,10	24,125	24,1285	24,10	24,11
Escudo portoghese	21,93	21,94	21,9625	21,95	21,90	21,70	21,945	21,95	21,93	21,94
Peseta spagnola	8,96	8,97	8,98	8,9750	8,95	8,95	8,9725	8,9750	8,96	8,97

Media dei titoli del 2 febbraio 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,125
Redimibile 3,50 % 1934	99,10
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,35
» 5 % (Ricostruzione)	89,45
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,55
» 5 % (Città di Trieste)	92,125
» 5 % (Beni esteri)	88,15
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,075
» 5,50 % » » 1968-83	89,225
» 5,50 % » » 1969-84	90,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,40
» » » 5,50 % 1977	99,75
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,175
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,85
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,925
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	93,275
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	92,70
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,65
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO.

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 febbraio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	624,50
Dollaro canadese	619,075
Franco svizzero	145,367
Corona danese	83,44
Corona norvegese	87,385
Corona svedese	120,595
Fiorino olandese	173,627
Franco belga	12,584
Franco francese	113,157
Lira sterlina	1510,175
Marco germanico	171,897
Scellino austriaco	24,127
Escudo portoghese	21,947
Peseta spagnola	8,974

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per la nomina a ufficiale maestro direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1970, registro n. 12, foglio n. 245. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 168 del 7 luglio 1970, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina a ufficiale maestro direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 3 del suddetto decreto;

Ritenuto che a causa del limitatissimo numero delle domande pervenute è opportuno prorogare il termine per la presentazione delle domande;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per la nomina a ufficiale maestro direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è prorogato di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 dicembre 1970

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1971
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 200

(1034)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935 n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1970, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1970, registro n. 13 Difesa, foglio n. 233;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato:

Presidente:

Capurso Aldo, tenente generale del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e.

Membri:

D'Avanzo prof. Walter, per gli esami di diritto civile e commerciale;

Iuso prof. Raffaele, per gli esami di diritto amministrativo e costituzionale;

Marino Antimo, magg. generale del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e., per gli esami di diritto e legislazione aeronautica e geografia economica;

Gonzales Luigi, magg. generale del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.a.d., per gli esami di amministrazione e contabilità generale dello Stato;

Membro supplente:

Pesce Gaetano Delfino, magg. generale del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.a.d.

Segretario:

Lala Giovanni, colonn. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati i seguenti ufficiali, quali membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi segnata:

Mayer Giuseppe, colonn. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e., membro aggiunto per gli esami di economia politica, scienza delle finanze e statistica;

Ferrari Germano, magg. generale del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.a.d., membro aggiunto per gli esami facoltativi di lingua inglese, francese e spagnola;

Mussini Angelo, ten. colonn. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e., membro aggiunto per gli esami di lingua tedesca.

Ai componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1957, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1970
Registro n. 35 *Difesa, foglio n.* 75

(500)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.